COMUNE DI SORISO
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO

DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, N. 507

Approvato con deliberazione del C.C. n.10 in data 24/06/1994

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26 febbraio 2002, esecutiva il 17/03/2002

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06 aprile 2020, esecutiva il 06/04/2020

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
(Art. 40, D.Lgs 507/93)

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni o spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitu' di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
(Art. 43, D.Lgs. 507/93)

1) Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 del D.Lgs 507/93 in base alla popolazione residente al 31/12/92 – quale risulta ai dati pubblicati dall'Istat – che é di n. 765 abitanti, questo comune appartiene alla classe quinta.

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA
(Art. 39, D.Lgs. 507/93)

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

Art. 4 – OGGETTO DELLA TASSA
(Art. 38, D.Lgs. 507/93)

1) Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 50 del 15/11/93 e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/93, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune
2) Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi a carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3) La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti a patrimonio disponibile del Comune.
5) Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

Art. 5 – TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
(Art. 40, D.Lgs.507/93)

1) Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato a) del presente regolamento.

Art. 6 – OCCUPAZIONE PERMANENTI O TEMPORANEE
(ART. 42, D.Lgs. 507/93)

1) Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

   a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti
   b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno

2) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20% per cento.

Art. 7 GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA
(Art. 42, D.Lgs. 507/93)

1) Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 4 sono classificate in n. due categorie di cui alla deliberazione del C.C. n. 11 del 24/06/1994.

2) La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate, cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 % (Art. 42, comma 5, D.Lgs. 507)

Art. 8 - OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO
(Art. 44, D.Lgs. 507/93)

1) Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette a pagamento della tassa:

   a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;

   b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale ;

   c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;

   d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;

e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

2) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tassa è ridotta al 50%.

3) Per le occupazioni effettuate con tende di cui all'art. 44, comma 2, del D.Lgs 507/93, non è prevista la riduzione di cui a precedente comma essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.

Art. 9 – ESENZIONE DALLA TASSA
(Art. 49, D.Lgs 507/93)

1) A norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 50 sono esenti dal pagamento della tassa:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione successivamente, la devoluzione gratuita al comune, al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili;

h) tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

2) Le occupazioni realizzate con ponteggi ed impalcature nel centro storico cittadino per la realizzazione di interventi volti al rifacimento delle facciate degli edifici sono esenti dagli oneri per il rilascio degli atti concessori di competenza del comune e dal versamento del canone per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori. Sono considerati tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori due ore lavorative per metro quadrato, per cui l'esenzione è riconosciuta per tante giornate lavorative di 8 ore quante sono necessarie a completare gli interventi sull'intera facciata tenendo conto dei metri quadrati complessivi.

Art. 10 – RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1) Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada. Esse sono sempre revocabili.

2) Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3) Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia urbanistica, allegare progetto dell'opera in triplice copia contenete la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.
   La richiesta dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali sarà esaminata, ove occorra con il prospetto ed il disciplinare della concessione, alle determinazioni del competente organo collegiale.
   Intervenuta l'esecutività della relativa deliberazione, l'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione, con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della Vigilanza Municipale.
4) La concessione o l'autorizzazione non può essere nè in parte nè in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.
5) In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
6) L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.
7) In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonché disciplinari ai sensi e modi di legge.

ART. 11 – REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI
(Art. 41, D.Lgs. 507/93)

1) La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.

2) Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.

3) In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

   a) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengono contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;

b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;

c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;

d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.

4) Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

5) Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normativa di legge.

ART. 12 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
(Art. 50, D.Lgs. 507/93)

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.

3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

4) Per le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi

non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

6) Sono, comunque, escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento – di cui al comma 3 del presente articolo – le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

ART. 13 PASSI CARRABILI
(Art. 44, D.Lgs. 507/93)

1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2) La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.

3) Per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili – e, come tali, soggetti a tassazione – quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerano ai fini della tassazione la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per metri 1, ancorché la profondità stessa risultasse superiore a metri 1.

4) Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove.
L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5) La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6) Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi.
Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
La tassa va determinata con tariffa ridotta al 50%.

7) Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ridotta al 10 per cento.

8) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

9) La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere

l’abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell’assetto stradale sarà effettuata a spese del richiedente.

ART. 14 – AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO
(Art. 44, comma 12, D.Lgs. 507/93)

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART.15 – OCCUPAZIONI CON CAVI E IMPIANTI IN GENERE CRITERI DETERMINAZIONE DELLA TASSA
(Art. 46, D.Lgs 507/93)

1) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio con tariffa di cui all’allegato a) del presente regolamento.

2) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l’importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con tariffa di cui all’allegato a) del presente regolamento.

3) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000 = (cinquantamila lire), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

4) Ove il comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

ART. 16 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI DETERMINAZIONE DELLA TASSA
(Art. 48, D.Lgs. 507/93)

1) Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale di cui all’allegato a) del presente regolamento.

2) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dall’allegato a) del presente regolamento, viene

applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.

4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali, decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art.7 del presente regolamento.

ART. 17 – APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE TABACCHI
(Art. 48, D.Lgs. 507/93)

1) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata all'allegato a) del presente regolamento.

ART. 18 – OCCUPAZIONI TEMPORENEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA
(Art. 45, D.Lgs. 507/93)

1) Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa;

   a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali sotterranei compreso il deposito di materiali;

   b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;

   c) tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;

   d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;

   e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali od industriali;

   f) impianti portainsegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;

   g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;

   h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

ART. 19 – CONCESSIONI – AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE

1) Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'art. n.1 del presente regolamento.

2) In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

3) E' riservata al giudizio dell'Amministrazione comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.
4) Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.

5) La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile; ne è vietata la subconcessione.

ART. 20 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE (ART. 45, D.Lgs. 507/93)

1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 7 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiori ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50 per cento.

2) La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato a) del presente regolamento.

3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi o vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
Alle occupazioni con tende e simili, non si applica la riduzione di cui al successivo comma 11 del presente articolo essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.

4) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo aumentata del 25 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. (Art. 45, comma 4)

5) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'ottanta per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

6) Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 15 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento.

7) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 80%.

8) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo la tariffa è ridotta del 50 per cento.

9) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è stabilita come indicato all'art. 45 del Decreto Legislativo 507/63.

10) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento.

11) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta alla metà.

12) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.

ART. 21 – ACCERTAMENTI RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE
(Art. 51, D.Lgs. 507/93)

1) Per gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive si fa espresso richiamo alle procedure indicate dall'art. 51 del D.Lgs 15/11/93 n. 507.

ART. 22 – SANZIONI
(Art. 53, D.Lgs 507/93)

1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa della maggiore tassa dovuta.

2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa della maggior tassa dovuta.

3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuato nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 11 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 23 – GESTIONE DEL SERVIZIO
(Art. 52, D.Lgs 507/93)

1) Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa potrà essere gestito come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 507/93:

   a) in forma diretta;
   b) in concessione ad apposita azienda speciale;
   c) In concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze così come previsto dall'art. 32 del citato D.Lgs. 507/93.

2) Per quanto riguarda le modalità di affidamento in concessione si rimanda espressamente alle norme stabilite dagli articoli 25, 26, 27 e28 del D.Lgs 15/11/93 n. 507.

ART. 24 – FUNZIONAMENTO RESPONSABILE
(Art. 54, D.Lgs 507/93)

1) L'Amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; predetto funzionario sottoscrive la richiesta, gli avvisi,

provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2) L'Amministrazione Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

ART. 25 CONTRAVVENZIONI

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia comunale.

ART. 26 CONTENZIOSO

1) Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

   a) alla Direzione Regionale delle entrate, sezione staccata della Provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;

   b) alla detta Commissione Tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs 31/12/92, n. 546, recante: "disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nel art. 30 della legge 30/12/91, n. 413".

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.